

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

### ART. 1

#### ***Oggetto, finalità e definizioni principali***

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del comune di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per forme di sostegno economico o sostegno economici , i contributi e le sovvenzioni assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione;
  - b) per soggetti beneficiari, cittadini, associazioni, organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno.

### ART. 2

#### ***Riferimenti generali –ambito di applicazione ed esclusioni***

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e dell'art. 7, c, 1 della legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'amministrazione (fermo restando quanto previsto dalle leggi 55/90, art. 7, 659/81, art. 4 e 412/91, art. 22).
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

### ART.3

#### ***Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei soggetti beneficiari***

1. L'amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati)e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.
2. L'ente concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tali da poterli

ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.

3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico.
4. Una quota, non superiore al 15% delle somme destinate in bilancio per la concessione di forme di sostegno economico, viene accantonata in un apposito articolo per essere destinata sulla base di adeguata motivazione, a sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

#### **ART.4**

### ***Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico***

1. L'amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso (avviso).
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendono ottenere sostegni economici dall'amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative e finanziarie, nella quale è precisata anche la richiesta di sostegno economico, motivata da dettagliato piano di fattibilità organizzativa ed economico-finanziaria.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatti in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.
4. Qualora l'iniziativa intrapresa non prevedesse entrate di alcun genere, il beneficiario dovrà dichiarare espressamente in sede di richiesta, sotto la sua responsabilità, la non sussistenza delle entrate.

#### **ART. 5**

### ***Criteri per la concessione di forme di sostegno economico***

L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli articoli 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) Grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 3, c. 1;
  - b) Grado di coerenza – affinità dell'iniziativa – dell'intervento- del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
  - c) Numero di persone interessate all'attività;
  - d) Durata dell'attività;
  - e) Autonomia organizzativa (capacità gestionale nella realizzazione delle attività e dei progetti, disponibilità di spazi e attrezzatura proprie);
  - f) Piano pubblicitario e visibilità dell'iniziativa ;
2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'ente può attribuire ai criteri dei punteggi, che saranno resi noti ogni specifico avviso.

3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o, punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata all'attività.
4. alcuna forma di sostegno economico verrà concessa ai soggetti beneficiari di precedenti interventi non rendicontati ed approvati.

#### **ART. 6**

### ***Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico***

1. L'amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nelle quali sono individuati:
  - a) Il soggetto destinatario;
  - b) L'ammontare del sostegno economico;
  - c) L'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.
2. Il provvedimento di cui al c. 1 è adeguatamente motivato, anche per la relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

#### **ART. 7**

### ***Modalità di erogazione del contributo***

1. In caso di specifica richiesta, potrà essere erogata una prima tranches del contributo assegnato, pari al 50% dello stesso. In casi eccezionali, dietro fondata e motivata richiesta, potrà essere anticipato il 70% della somma assegnata. Qualora, per qualsiasi motivo, l'iniziativa economicamente sostenuta non avesse luogo, il beneficiario del contributo è tenuto a restituire l'intera somma anticipata entro il 15 gg. dalla comunicazione degli uffici competenti. Qualora questo non avvenisse, si procederà d'ufficio al recupero coattivo delle somme indebitamente incamerate dal beneficiario.
2. il saldo del contributo assegnato verrà al termine dell'iniziativa per cui è stato concesso, dietro presentazione da parte del beneficiario, di regolare rendiconto autocertificato delle spese e delle entrate, nelle forme fiscali coerenti con la personalità giuridica del beneficiario stesso.
3. il contributo non potrà superare il 70% delle spese sostenute, e in nessun caso potrà essere superiore alla differenza fra i costi e gli eventuali ricavi.
4. l'amministrazione verifica:
  - a) Che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
  - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
5. l'amministrazione verifica, complessivamente e in relazioni ai simboli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnata.

#### **ART. 8**

### ***Condizioni generali***

1. il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che ci costituisce fra i destinatari del contributo e soggetti terzi.
2. il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il contributo.

3. il beneficiario del contributo, in conformità con le veggenti leggi in materia di fiscale e finanziaria, in materia di sicurezza dello spettacolo e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all'accesso alle iniziative dei portatori di handicap, nonché con tutte le norme vigenti che regolano l'attività per cui è stato concesso il contributo.
4. i soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare nei manifesti e in ogni strumento o canale informativo relativo all'iniziativa sostenuta, che essa si è svolta con il concorso dell'Amministrazione.

#### **ART. 9**

#### ***Posizioni generali di rinvio e disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvata.